

Edizione di martedì 12 Ottobre 2021

EDITORIALI

Oggi il terzo appuntamento di Adempimenti In Diretta

di **Laura Mazzola**

ADEMPIMENTI

Locazioni brevi e strutture ricettive: unica banca dati nazionale

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

ENTI NON COMMERCIALI

Le associazioni nella giurisprudenza della Corte di Cassazione – II° parte

di **Biagio Giancola, Guido Martinelli**

IVA

La rilevanza Iva dei beni significativi nell'ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio

di **Federica Furlani**

AGEVOLAZIONI

Bonus “Tessile e moda” e “Teatro e spettacoli”: pubblicati i provvedimenti delle Entrate

di **Lucia Recchioni**

LEGGERE PER CRESCERE

La città nella casa di Nadia Fava - Recensione

di **Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter**

EDITORIALI

Oggi il terzo appuntamento di Adempimenti In Diretta

di **Laura Mazzola**



Appuntamento quest'oggi, alle ore 9, con il terzo appuntamento di *Adempimenti In Diretta*.

Nella **sessione di aggiornamento** mi occuperò dell'analisi delle **novità relative alla settimana appena trascorsa** in riferimento alla prassi e alla giurisprudenza.

In particolare, per quanto riguarda la **prassi dell'Agenzia delle entrate**, segnaleremo una risoluzione e ben 43 risposte ad istanze di interpello.

Esamineremo quindi la [risposta n. 653 del 4 ottobre](#), con la quale l'Amministrazione finanziaria, in tema di **bonus under 36**, ha individuato il momento di ottenimento dell'agevolazione nell'ipotesi di **aggiudicazione dell'asta**.

Vedremo poi la [risposta n. 656 del 5 ottobre](#), con la quale l'Agenzia delle entrate, per quanto riguarda il **superbonus**, si è interrogata sulla possibilità di accedere alla misura agevolativa in relazione alle **spese sostenute per l'esecuzione di interventi su un edificio in comproprietà** con una persona estranea al nucleo familiare.

Passeremo, quindi, alla [risposta n. 657 del 5 ottobre](#), la quale ha affrontato il tema della possibile **deducibilità collegata al "contributo casa"**, evidenziando **disparità di trattamento tra conviventi di fatto e parti di unioni civili**.

Tornando poi sul tema delle detrazioni, esamineremo la [risposta n. 659 del 5 ottobre](#), che ha verificato i **limiti di spesa nell'ipotesi di complesso immobiliare unico successivamente suddiviso**.

Termineremo con la [risposta n. 676 del 7 ottobre](#), con la quale vedremo quali **comunicazioni** effettuare all'Agenzia delle entrate nell'ipotesi di **subentro in un contratto di locazione**.

La **seconda sessione**, dedicata al **caso operativo** della settimana, sarà a cura del collega **Stefano Rossetti**, che approfondirà il **prospetto del capitale e delle riserve** collegato al modello Redditi SC 2021, in riferimento al periodo d'imposta 2020, ai fini della **corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento della distribuzione e dell'utilizzo per altre finalità del capitale e delle riserve**.

Nella **terza sessione**, dedicata alle **prossime scadenze**, esamineremo la **delega dell'identità digitale**, ricordando che il 30 settembre i pin Inps hanno perso la loro validità, in favore di **SPID, CIE e CNS**.

La **quarta sessione**, dedicata agli **adempimenti in pratica**, sarà a cura di **Melissa Farneti di Team System**, che esaminerà **come comunicare con l'Agenzia delle entrate grazie a "TS Studio"**.

Il nostro terzo appuntamento si concluderà con la **sessione dedicata alla risposta ai quesiti** che verranno formulati dai partecipanti sulle tematiche trattate.

Per chi non potrà partecipare alla **diretta questa mattina alle ore 9** ci sarà comunque la possibilità di visionare la **prima puntata in differita on demand a partire da questo pomeriggio alle ore 15**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI ADEMPIMENTI IN DIRETTA

La fruizione di **Adempimenti In Diretta** avviene attraverso la piattaforma **Evolution** con due possibilità di accesso:

1. attraverso l'**area clienti** sul sito di **Euroconference** e successivamente transitando su **Evolution**;
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le credenziali di accesso.

ADEMPIMENTI

Locazioni brevi e strutture ricettive: unica banca dati nazionale

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA A DECORRERE DAL 15 NOVEMBRE 2021: CONDIZIONI, POSSIBILITÀ E RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

accedi al sito >

Il Ministero del Turismo ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il [Decreto Ministeriale n. 1782 del 29.09.2021](#), recante le modalità di realizzazione della **banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi**, di cui all'[articolo 13 quater D.L. 34/2019](#), convertito con modificazioni dalla L. 58/2019.

Ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'[articolo 13 quater, comma 4, D.L. 34/2019](#) ha disposto l'istituzione presso il Ministero per i beni, le attività culturali ed il turismo di **una banca di dati delle strutture ricettive**, nonché degli **immobili destinati alle locazioni brevi**, distinti mediante **un codice identificativo**.

Tale codice deve essere utilizzato **in ogni comunicazione inerente all'offerta** e alla **promozione dei servizi all'utenza**, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. Anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo **i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili con i relativi codici identificativi regionali**, ove adottati.

La banca dati in argomento sarà chiamata a **raccogliere** ed **ordinare** le **informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili** concessi in locazione, nell'ottica di una **maggior tracciabilità** sia per l'affittuario che per il fisco.

Con il decreto del 29 settembre, in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vengono pertanto stabilite le **modalità di realizzazione della banca dati** e di **acquisizione dei codici identificativi regionali**, nonché le modalità di accesso alle **informazioni ivi contenute**, quali:

- tipologia di alloggio;
- ubicazione;
- capacità recettiva;
- estremi dei titoli abilitativi richiesti ai fini dello svolgimento dell'attività ricettiva dalla normativa nazionale, regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in

materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

- soggetto che esercita l'attività ricettiva, anche in forma di locazione breve;
- codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico.

Rispetto a quest'ultimo punto – **codice identificativo oppure codice alfanumerico** – in base all'articolo 1, comma 3, del Decreto, per le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazioni brevi ubicati in una **Regione o in una Provincia autonoma che non abbia adottato un proprio codice identificativo di riferimento**, la banca dati genererà uno **specifico codice alfanumerico** recante l'indicazione della tipologia di alloggio, della Regione o della Provincia autonoma e del Comune di ubicazione.

Qualora la Regione o Provincia autonoma adotti un proprio **codice identificativo successivamente alla generazione di quello alfanumerico** attribuito dalla banca dati nazionale, il codice identificativo regionale andrà a sostituire il precedente.

In attesa dell'istituzione della banca dati in argomento, si segnala che alcune Regioni (ad esempio Regione Piemonte e Lombardia), ad oggi già attribuiscono un **codice identificativo di riconoscimento/riferimento (CIR)** ad ogni immobile dichiarato, proprio al fine di **monitorare le locazioni turistiche extra-alberghiere**.

Le informazioni presenti all'interno della banca dati, corredate dai codici alfanumerici di riferimento, verranno **pubblicate sul sito del Ministero del turismo** e saranno consultabili previa registrazione al portale.

I titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi della normativa vigente in materia, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali tematici per l'offerta di alloggi ai fini turistici **sono tenuti ad esporre il codice identificativo regionale** (o il codice alfanumerico attribuito dal sistema) **in ogni comunicazione inerente l'offerta e la promozione dei servizi all'utenza**. Tale codice deve essere indicato in modo tale da garantirne la visibilità ed un facile accesso agli interessati.

L'inosservanza delle disposizioni sopra richiamate, in base all'[articolo 13 quater, comma 8, D.L. 34/2019](#), comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è **maggiorata del doppio**.

La **realizzazione della banca dati**, accessibile tramite apposita piattaforma informatica, **sarà affidata ad un soggetto selezionato** secondo le procedure previste dalla normativa vigente, ovvero tramite bando. Infine, entro novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale dovrà essere definito un **protocollo di intesa con Regioni e Province autonome**, volto a **stabilire la data di entrata in vigore dell'obbligo di esporre il codice identificativo negli annunci**. Il protocollo dovrà inoltre stabilire i parametri tecnici utili a **definire macro-tipologie omogenee a livello nazionale** entro le quali far confluire le distinte

fattispecie presenti nelle legislazioni regionali e provinciali, per arrivare ad un'univoca definizione di locazione turistica oggetto di monitoraggio.

ENTI NON COMMERCIALI

Le associazioni nella giurisprudenza della Corte di Cassazione – II° parte

di **Biagio Giancola, Guido Martinelli**

Seminario di specializzazione

LA DISCIPLINA FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI TRA RIFORMA DELLO SPORT E DEL TERZO SETTORE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La [sentenza n. 26365 del 29.09.2021](#) è stata emessa a fronte di un ricorso dell'Agenzia delle entrate che ha impugnato una decisione della commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello di una associazione sportiva avverso un accertamento in materia di **imposte dirette e iva**.

Il tema è quello noto della applicabilità, all'ente in esame, delle **agevolazioni fiscali di cui all'articolo 148 Tuir**.

L'Amministrazione finanziaria, infatti, ha contestato, tra l'altro, due assunti su cui si era fondata la sentenza di appello: **il primo che l'ufficio non avesse dimostrato univocamente la carenza di democraticità della associazione e che le ingenti spese di pubblicità non potessero essere assunte a indice della natura commerciale della associazione non essendo la propaganda "avulsa dal mondo no profit"**.

La Cassazione, richiamandosi alla costante propria giurisprudenza precedente ribadisce che **la applicabilità del regime agevolativo di favore previsto per le associazioni sportive dilettantistiche è subordinata alla sussistenza dei requisiti specificamente indicati dall'articolo 148, comma 8, Tuir** la cui dimostrazione spetta al contribuente che se ne voglia avvalere.

L'associazione che voglia fruire delle agevolazioni non solo dovrà dimostrare l'**effettivo svolgimento di attività senza scopo di lucro** ma dovrà anche dimostrare di essersi conformata alle clausole relative al rapporto associativo che devono essere inserite nell'atto costitutivo o nello statuto.

La Corte conclude, accogliendo il ricorso dell'Agenzia, ricordando come fosse già stato in passato deciso che **le agevolazioni non potessero essere riconosciute in presenza di distribuzione di utili, omessa compilazione del libro soci e mancata partecipazione degli**

associati alla vita dell'ente.

La [sentenza n. 26516 del 30.09.2021](#) porta ad un interessante principio di diritto in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari di una associazione sportiva dilettantistica.

Il problema è relativo **all'applicabilità del principio del favore rei** in quei casi in cui la violazione si era avuta nel periodo in cui era ancora sanzionata con la **perdita del diritto ad applicare la L. 398/1991**.

La circostanza che la decadenza di questo diritto fosse stata abrogata “sana” anche i periodi pregressi?

La Suprema Corte è di parere contrario. Infatti, richiamando un analogo principio affermato a Sezioni unite ([Sezioni Unite, n. 2060 del 28.01.2011](#)), in cui lo *ius superveniens* aveva abolito **non retroattivamente** una decadenza da un beneficio agevolativo, afferma che: *“nella fattispecie oggetto del presente quesito la norma vigente all’epoca dei fatti non contemplava un trattamento peggiorativo a carico del contribuente ma escludeva che gli si potesse estendere un regime premiale il che esclude l’obbligatoria retroattività della norma abrogatrice in nome del principio del favor rei”*

Concludiamo la nostra rassegna con **la sentenza n. 359777 del 04.10.2021** (in questo caso emessa dalla terza sezione penale).

Il tema era legato alla **omessa presentazione della dichiarazione Iva** in seguito alla riclassificazione come commerciali (e quindi soggetti anche ad iva) di proventi riscossi da un sodalizio sportivo dilettantistico che li aveva considerati non soggetti ad imposte dirette e Iva in virtù del combinato disposto di cui agli [articoli 148, comma 3, Tuir](#) e [articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972](#).

In primis i giudici di legittimità confermano che, in virtù di quanto previsto dall'[articolo 90, comma 1, L. 289/2002](#), **la disciplina agevolativa applicabile alle associazioni si estende anche alle società di capitali sportive dilettantistiche.**

Si controverte sul termine “iscritto” contenuto nella norma del Tuir. Ossia l’agevolazione è applicabile anche a soggetti iscritti alla società sportiva ma non tesserati presso l’ente affiliante a livello nazionale riconosciuto dal Coni?

Appare chiara, ad avviso del Collegio, la *ratio* del provvedimento che mira a favorire, anche a fini fiscali, l’espletamento delle attività istituzionali dell’ente, identificate *“in quelle svolte in favore di **soggetti aderenti direttamente al medesimo** ovvero **vincolati ad altre associazioni** che svolgano la stessa attività e facciano parte di **un’unica organizzazione locale o nazionale** o anche solo tesserati presso le **rispettive organizzazioni nazionali**”*.

In questi ultimi casi si valorizza la **stabile adesione del destinatario** della prestazione del

singolo ente alla medesima attività sportiva di riferimento individuata in rapporti associativi con altri enti della medesima organizzazione sportiva o con la stessa federazione sovraordinata.

In parole povere nei confronti di soggetti della stessa “famiglia” sportiva. Si vuole escludere dalla agevolazione le “prestazioni non strumentali rispetto al perseguimento effettivo degli scopi istituzionali e come tali inquadrabili solo in meri rapporti di tipo commerciale”.

Le **attività decommercializzate** devono essere **circoscritte**, secondo la Suprema Corte, solo a quelle che appaiono realmente dirette in favore di coloro che sono parte effettiva della vita dell'ente, e come tali risultano reali beneficiari e al tempo stesso attori delle **finalità sportive** perseguite.

Sulla base di ciò la decisione assume che: “termini quali **iscritti o partecipanti**, alla luce della peculiare struttura organizzativa, **non appaiono espressivi dei predetti vincoli interni** con riguardo alle associazioni o società in esame e quindi **non possono individuare i destinatari delle attività decommercializzate in parola**”.

IVA

La rilevanza Iva dei beni significativi nell'ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio

di **Federica Furlani**



L'[articolo 7, comma 1, lett. b\), L. 488/1999](#), oltre a fissare l'aliquota **Iva agevolata del 10% alle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata**, di cui all'[articolo 31, comma 1, L. 457/1978](#), lettere:

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo;
- d) interventi di ristrutturazione edilizia;

stabilisce che, in caso di **impiego di beni significativi** nell'ambito delle suddette prestazioni, **forniti dallo stesso soggetto che effettua la prestazione**, ad essi **si applica l'aliquota ridotta fino a concorrenza del valore complessivo della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di recupero e quello dei beni significativi**. Sul **valore residuo** dei beni si applica pertanto l'aliquota nella **misura ordinaria**, che si applica anche nel caso in cui i beni siano forniti da un **soggetto diverso dal prestatore**, ovvero acquistati direttamente dal committente.

In realtà tale norma riguarda solo i beni significativi utilizzati per la realizzazione degli interventi di **manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata**, in quanto per gli altri interventi si applicano le disposizioni più favorevoli previste dal **n. 127-terdecies**) della [tabella A](#), parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 che – a prescindere dalla tipologia dell'immobile oggetto dell'intervento di recupero – prevede l'applicazione dell'**aliquota del 10%** alle **cessioni di beni**, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli **interventi di restauro e risanamento**

conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui, rispettivamente, alle sopracitate lettere c) e d).

Per quanto riguarda l'individuazione di detti **beni significativi**, il **D.M. 29.12.1999** propone il seguente **elenco tassativo**:

- **ascensori e montacarichi;**
- **infissi esterni ed interni;**
- **caldaie;**
- **videocitofoni;**
- **apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;**
- **sanitari e rubinetterie da bagno;**
- **impianti di sicurezza.**

Tali beni devono essere intesi nel loro **significato generico e non tecnico**; sono pertanto classificabili come **beni significativi** anche quelli che hanno **la medesima funzionalità di quelli espressamente elencati**, ma che per specifiche caratteristiche e/o per esigenze di carattere commerciale assumono una diversa **denominazione**: ad esempio una **stufa a pellet** utilizzata per riscaldare l'acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria deve essere assimilata alla caldaia, che è un bene significativo; mentre la medesima utilizzata soltanto per il **riscaldamento dell'ambiente** non può esserlo.

Per tutti i beni diversi da quelli elencati, il valore relativo confluisce in quello della **prestazione di servizi** di manutenzione, soggetto ad Iva con aliquota nella misura del **10%**.

Per quanto riguarda la **determinazione del valore dei beni significativi**, da confrontare con quello della prestazione, bisogna distinguere tra il caso di bene prodotto dal prestatore stesso e il caso di bene acquistato da terzi (sempre da parte del prestatore).

Nel primo caso il valore del bene è costituito dal relativo **costo di produzione**, comprensivo degli oneri accessori, che non può essere inferiore al costo delle materie prime utilizzate ed al costo della manodopera impiegata. In base a quanto previsto dal **principio contabile Oic 13**, dedicato alle **rimanenze**, nella determinazione del **costo di produzione** assumono rilevanza oltre ai **costi direttamente imputabili al prodotto**, anche i **costi indiretti** (come l'ammortamento di beni materiali e immateriali che contribuiscono alla produzione, le manutenzioni e le riparazioni, ecc.), **ad esclusione dei costi generali e amministrativi e dei costi di distribuzione dei prodotti**.

La [circolare 15/E/2018](#) ha inoltre specificato che, nel caso in cui il fornitore dei beni significativi sia un'impresa individuale, il valore della manodopera impiegata – compresa, nei termini anzidetti, tra gli **oneri che concorrono alla produzione dei beni significativi** – può essere determinato tenendo conto della **remunerazione del titolare dell'impresa**.

Nell'ipotesi in cui il fornitore acquisti il bene significativo da terzi, il valore del bene non può essere inferiore al suo **valore di acquisto**.

Infine, con riferimento alle **modalità di fatturazione** della prestazione di servizi nella quale è compresa la cessione di un bene significativo, è necessario che la fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento indichi puntualmente, oltre al corrispettivo complessivo dell'operazione, comprensivo del valore dei beni significativi forniti nell'ambito dell'intervento, anche il **valore dei beni** medesimi, a prescindere dal fatto che siano assoggettati ad Iva con aliquote differenti e quindi **anche nel caso in cui il valore del bene non sia superiore alla metà del valore dell'intervento** agevolato.

Ipotizzando un intervento il cui **corrispettivo pari a 3.600 euro** sia così composto: **2.000 euro valore del bene** significativo, **1.200 euro manodopera**, 400 euro margine aggiunto dal prestatore, la fattura dovrà indicare separatamente il valore della prestazione (1.600 euro) e il valore del bene significativo (2.000 euro).

Verrà applicata l'Iva nella misura del **10%** sull'importo di 3.200 euro (1.600 di prestazione e 1.600 per il bene significativo impiegato, pari alla **differenza tra il corrispettivo complessivo** di 3.600 euro e il **valore del bene significativo** pari 2.000 euro) e nella misura del **22%** sull'importo di 400 euro, pari all'**eccedenza di valore del bene significativo**.

AGEVOLAZIONI

Bonus “Tessile e moda” e “Teatro e spettacoli”: pubblicati i provvedimenti delle Entrate

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

LA VALUTAZIONE D'AZIENDA: BUSINESS PLAN E PROBLEMI OPERATIVI SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nella giornata di ieri, 11 ottobre, sono stati pubblicati i due attesi **provvedimenti** con i quali sono state definite le **modalità**, i **contenuti** e i **termini di presentazione** delle **comunicazioni** da inviare per usufruire dei bonus “Teatro e spettacoli” e “Tessile e moda”: il provvedimento [prot. n. 262278/2021](#) e il provvedimento [prot. n. 262282/2021](#).

Con specifico riferimento al **bonus “Tessile e moda”** si ricorda che l'[articolo 48 bis D.L. 34/2020](#) ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'**industria tessile e della moda**, della **produzione calzaturiera e della pelletteria** un contributo, nella forma di **credito d'imposta**, nella misura del **30% del valore delle rimanenze finali di magazzino** nel **periodo d'imposta in corso al 10.03.2020**, data di entrata in vigore del [D.P.C.M. 09.03.2020](#), e a quello in corso al **31.12.2021**, **eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti**.

Con il [provvedimento prot. n. 262282/2021](#), pubblicato ieri, è stato quindi definito il **modello**, con le relative **istruzioni**, per l'invio della **comunicazione** da trasmettere all'Agenzia delle entrate per poter beneficiare dell'agevolazione. Con un **successivo provvedimento**, da emanare una volta intervenuta l'autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea, **saranno definiti i termini per l'invio della comunicazione**.

Le **istruzioni** approvate con il provvedimento pubblicato ieri richiedono l'indicazione, nell'apposito campo, del **codice Ateco** corrispondente all'attività (**prevalente o non prevalente**) nella quale opera il **richiedente**. Il suddetto codice Ateco deve essere **uno di quelli elencati nell'articolo 2, comma 2, D.M. 27.07.2021**, ovvero:

13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili

13.20.00 Tessitura

- 13.30.00** Finissaggio dei tessuti, degli articoli di vestiario e attività similari
- 13.91.00** Fabbricazione di tessuti a maglia
- 13.92.10** Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
- 13.92.20** Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
- 13.93.00** Fabbricazione di tappeti e *moquette*
- 13.94.00** Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
- 13.95.00** Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
- 13.96.10** Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
- 13.96.20** Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
- 13.99.10** Fabbricazione di ricami
- 13.99.20** Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
- 13.99.90** Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
- 14.11.00** Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
- 14.12.00** Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
- 14.13.10** Confezione in serie di abbigliamento esterno
- 14.13.20** Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
- 14.14.00** Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
- 14.19.10** Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
- 14.19.21** Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
- 14.19.29** Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
- 14.20.00** Confezione di articoli in pelliccia
- 14.31.00** Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia

- 14.39.00** Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
- 15.11.00** Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
- 15.12.01** Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
- 15.12.09** Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
- 15.20.10** Fabbricazione di calzature
- 15.20.20** Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
- 16.29.11** Fabbricazione di parti in legno per calzature
- 16.29.12** Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
- 20.42.00** Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
- 20.59.60** Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
- 32.12.10** Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
- 32.12.20** Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
- 32.13.01** Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
- 32.13.09** Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
- 32. 50. 50** Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
- 32.99.20** Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini

La Comunicazione contiene, altresì, il **quadro A**, nel quale sono **elencati gli altri aiuti di Stato** ammissibili nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea, nonché il **quadro B** per l'indicazione dei **codici fiscali delle altre imprese** con le quali il dichiarante si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di **impresa unica**, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli **aiuti di Stato**. Il **Quadro C**, infine, deve essere compilato solo se il **credito d'imposta** richiesto è **superiore a 150.000 euro**, ai fini della **verifica antimafia**.

Dopo aver ricevuto le comunicazioni dell'incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino con l'indicazione del credito teorico, l'**Agenzia delle entrate** determinerà la quota

percentuale dei crediti **effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili**. La percentuale sarà resa nota con **successivo provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare **entro 10 giorni dalla scadenza dei termini** di presentazione della comunicazione.

LEGGERE PER CRESCERE

La città nella casa di Nadia Fava - Recensione

di **Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter**



Cosa può colpirti di un libro come **La città nella casa** di **Nadia Fava** che tratta di architettura urbanistica?

È esattamente il modo in cui l'autrice tratta l'argomento. Non sale in cattedra a spiegare e fornire nozioni seppur avrebbe tutte le carte e l'autorevolezza per farlo. Docente di questa materia alla **Universitat de Girona** (Spagna), oltreché Dottore di Ricerca presso l'Universitat Politècnica de Catalunya e architetto all'Università **IUAV di Venezia**.

Edito da **Bette Edizioni**, *La città nella casa* è l'esempio di come un'insegnante come Nadia Fava è stata capace di far proseguire una classe di allievi nello studio dell'architettura urbanistica, mentre tutto il mondo dentro e fuori l'Università si è fermato.

Scritto in tempo di emergenza Covid-19 e in prima fase di **lockdown** (quando non potevamo affatto uscire dalle nostre case), questo libro ha un'anima: quella degli studenti di Nadia che vivono la città all'interno della loro casa, l'unico posto che potevano abitare, vivere ed a volte addirittura odiare.

L'autrice ha adottato il testo di **George Perec, Specie di Spazi**, non tanto come lettura ma piuttosto come metodo di studio e di ricerca degli spazi, intesi come dimora e come luoghi da destinare ai diversi utilizzi, connettendosi strettamente prima con le **emozioni** e poi con la finalità.

L'intimità, i desideri ed i momenti di vita vengono rappresentati dagli studenti tramite fotografie scattate per **immortalare gli spazi** in cui compiono un'azione o consumano un momento della giornata.

La rassegna davanti alla quale ci troviamo ripercorre il divertimento, lo studio, mangiare, creare, fare musica, amare, ridere, coltivare l'orto e tantissimi altri. Ogni alunno ha contribuito con 4 fotografie e riportando il tratto del libro che più o ha colpito.

Come il libro di Perec insegna, **tutto ha inizio e ognuno è partecipe**: lettore e scrittore allo stesso tempo, di *“un lavoro che proseguirà oltre l'ultima pagina”*.

Le 4 foto hanno tratti in comune, l'angolazione di scatto, la volontà di riprodurre delle forme, dei colori – talvolta in bianco e nero, dettate forse dal mood del lockdown – piuttosto che forme di amore, per il proprio gatto, per un oggetto o lo spazio preferito.

Non di rado, anche per noi spettatori della mancanza di vita esterna in piena pandemia, l'unico filtro che ci ha sia divisi che connessi con il mondo esterno era uno: i battenti a vetri della nostra finestra.

E se potessimo essere capaci sempre di **guardare fuori dal nostro guscio** con la voglia di scoprire cosa c'è oltre al rumore ed al movimento?

Scoprire nuove suggestioni ed un altro tipo di coinvolgimento che la natura, gli spazi e la città (o la campagna) in cui viviamo possono suscitare.

